



COMUNE DI SOMAGLIA

Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CC n° 2 del 26.01.1994

CC n° 9 del 13.02.1996

CC n° 30 del 15.03.2000

CC n° 55 del 29.11.2004

CC n° 75 del 29.11.2007

CC n. 3 del 16/03/2017

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 . Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1 . Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sara' gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 . Il funzionario responsabile e' nominato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e organizza il proprio lavoro uniformandosi alle norme in vigore relazionando annualmente sullo svolgimento del servizio svolto.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(art. 38 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1 . Sono soggette alla tasse le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
- 2 . Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile ed occupazioni temporanee con tende, oltre alle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3 . La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
- 4 . Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

- 1 . La tassa e' dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNALI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1 . La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovra' essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterra' di richiedere per l'istruttoria.
- 2 . Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
- 3 . Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e' accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4 . Quando lo stesso suolo e' richiesto da piu' persone la concessione e' fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
- 5 . Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di uno mesi.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE

- 1 . Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potra' aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale puo' determinare, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalita', la durata della concessione, il termine entro cui dovra' procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonche' ogni altra norma che l'utente e' tenuto ad osservare.
- 2 . Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potra' subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3 . Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate localita', il sindaco potra' disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
- 4 . Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 8 DISCIPLINARE

- 1 . Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 7 potranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessita' prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere gia' in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle gia' in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilita', diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- 2 . Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI DIRITTI DI TERZI

- 1 . L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilita', tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2 . L'autorizzazione comunale si intendera' sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali rispondera' unicamente l'utente.

ART. 10 REVOCA DELLE CONCESSIONI (art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1 . Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria

per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

- 2 . Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3 . La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
- 4 . La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5 . Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6 . Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
- 7 . Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 11 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1 . Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
- 2 . Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
- 3 . Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

ART. 12 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1 . È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
- 2 . Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3 . Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 13
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1 . Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul concessionario.
- 2 . L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- 3 . E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si' da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 14
OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1 . Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2 . Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 15
PASSI CARRABILI - ACCESSI

- 1 . L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44 commi da 4 a 11 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dall'art. 3 comma 60 della legge 549 del 28.12.1995.
In particolare saranno applicate le seguenti percentuali di riduzione della tariffa base:

Art. 44 Comma 8°

percentuale di riduzione

Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale 10%

Art. 44 Comma 9°

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, o da qualsiasi altro rapporto 10%

Art. 44 Comma 10°

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti 30%

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 16

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2 . L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3 . Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con segiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno (1).
- 4 . Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
- 5 . Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 , da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

(1) la denuncia anche cumulative e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 17

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1 . L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2 . L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3 . Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui al denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4 . Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5 . La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- 6 . I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spattano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV

TARIFFE - ESENZIONI

ART. 18 **TARIFFE**

- 1 . Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche e' dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo e dall'art. 3 comma 61 della legge 549 del 28.12.1995.
- 2 . Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui e' affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 18 BIS **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONI REALIZZATE DA** **AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate alla tassa commisurata al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.
2. I valori sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 19 **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE** *(Art. 42, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)*

- 1 . Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate in categoria, sentita la commissione edilizia come da allegato "A".

ART. 20 **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI** *(Art. 48 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)*

- 1 . Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sara' suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 21 **ESENZIONI** *(Art. 49 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)*

1 . Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato lineare;
 - i) le occupazioni per gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
 - l) le occupazioni, sino a 10 metri quadrati, effettuate per finalità politiche;
 - m) occupazioni di spazi non superiori a 2 mq. realizzata da organizzazioni ed associazioni aventi finalità sociali ed assistenziali di durata non superiore a giorni 4;
 - n) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate con organizzazione tra Comune e soggetti privati purché autorizzate con apposito atto amministrativo (delibera e/o decisione di giunta comunale)
- 2 . L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ART. 21 BIS RIDUZIONI

1. Nelle vie del centro storico di Somaglia, della frazione San Martino Pizzolano e in Piazza Cascina Giulia, gli esercizi pubblici che intendo realizzare dei dehors esterni, il cui progetto deve ottenere l'autorizzazione della Giunta Comunale sulla base di preventivo parere del responsabile area dell'ufficio tecnica, possono ottenere la riduzione del 60% sulla tariffa di occupazione del suolo pubblico. L'inserimento dei dehors nel contesto urbano in cui si collocano sono subordinati alla progettazione e alla scelta meticolosa di forme, materiali, colori e composizioni di tutti gli elementi di arredo (sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, coperture, pedane, recinzioni.....). Per tale motivo la domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo deve contenere la descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che costituiscono un dehor e deve essere corredata da stralci di cataloghi, brochures, immagini e foto che riproducono caratteristiche formali, materiche e cromatiche delle stesse. I tessuti di arredo utilizzati dovranno avere fantasie e coloriture tali da risultare in sintonia con l'assetto cromatico dell'edificio adiacente e con l'ambiente circostante. In conformità con le politiche di salvaguardia ambientale dell'Amministrazione comunale si predilige l'uso e la

scelta di materiali ecologici riciclati mentre si impone la scelta di materiali riciclabili e/o facilmente smaltibili.

CAPO V

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

CONTENZIOSO

- 1 . Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
 - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, recante : "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 23

SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507)

- 1 . Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2 .Per l'omesso tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3 . Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18 comma 1 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4 . Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 24

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1 . Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507,nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia in particolare a quanto indicato all'art. 3 commi 59,60,61,62,63 e 67 della legge 549 del 28.12.1995.

ART. 25

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1 . Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 26
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1 . L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
- 2 . Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

- 1 . Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56 comma 2 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507).

ALLEGATO " A "

APPLICAZIONE TOSAP

CATEGORIA I : SOMAGLIA STORICA

VIA RISORGIMENTO
VIA BORSA
VIA EUROPA
VIA VERDI
VIA RAIMONDI
VIA VIGONI
VIA GIOVANNI 23°
VIA VOLTA
VIA KENNEDY
VIA DE GASPERI
VIA MANZONI
VIA IV NOVEMBRE
VIA PO
VIA AUTOSTRADA DEL SOLE
VIA SALVATORI
VIA MONTALBANO
VIA DANTE
VIA MARCONI
VIA MATTEOTTI
VIA SALITA DELLA CHIESA
VIA BATTISTI
P.ZA DEL POPOLO
P.ZA 28 APRILE

CATEGORIA II: SOMAGLIA NUOVA E SAN MARTINO

VIALE DELLE INDUSTRIE
VIA LEONARDO
VIA BELLINI
VIA GRANDI
VIA PELLICO
VIA PEROSI
VIA MASCAGNI
VIA BUONARROTI
VIA GIOTTO
VIA PUCCINI
VIA FANIN
VIA F.LLI GARIONI
P.ZA ROSSINI
VIA TINTORETTO
VIA TIZIANO
VIA CIMABUE
VIA FALCONE
VIA BORSELLINO
VIA ALDO MORO
VIA RAFFAELLO
VIA CABRINI
VIA VENETO
VIA COLOMBO
VIA MATTEI
VIA LEOPARDI
VIA MONTI
VIA LIVATINO
VIA GARRONE
VIA MONTECUCCO
VIA MONTEOLDRADO
VIA MONTICCHIE
VIA LIBERTA'
VIA SAN ROCCO
VIA XXV APRILE
VIA DON TORCHIANI
VIA DON MAZZOLARI
VIA SUORE DOROTEE
VIA LA PIRA
STRADA COM.LE PER COSTE FAGIOLI

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del Regolamento
2	Gestione del Servizio
3	Fuznionario responsabile
4	Oggetto della tassa
5	Soggetti attivi e passivi
CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNE A TUTTE LE OCCUPAZIONI	
6	Domanda di concessione
7	Autorizzazione
8	Disciplinare
9	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti- Diritti di terzi
10	Revoca delle concessioni
11	Decadenza delle concessioni
12	Sospensione delle concessioni
13	Norme per la esecuzione dei lavori
14	Occupazioni abusive
15	Passi carrabili - Accessi
CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	
16	Denuncia e versamento della tassa
17	Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa
CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI	
18	Tariffe
19	Suddivisione del territorio comunale
20	Distributori di carburante e di tabacchi
21	Esenzioni
21 bis	Riduzioni
CAPO V - CONTENZIOSO SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
22	Contenzioso
23	Sanzioni
24	Rinvio ad altre disposizioni
25	Pubblicita' del regolamento
26	Variazioni del regolamento
27	Entrata in vigore

ALLEGATO " A "